

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1024

Cont n: 819/14/SH. Consiglio di Stato: S.M.O. DRcs s.r. l. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Giuseppe Rizzo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al numero R.G. 1896/2014 il ricorrente chiedeva al TAR Puglia –Sede di Lecce- l'annullamento “ della nota prot. AOO_081/2566/APS1 del 17.07.2014 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti del Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia respingeva la richiesta avanzata dalla Società per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento di revoca dell'accreditamento sanitario adottato dal Dirigente del Servizio competente con Determinazione n. 227/2011, successivamente dichiarata illegittima e annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5690/2013”;
- Invero, il Dirigente del Servizio, ravvisando nella fattispecie una situazione di incompatibilità di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991 e dell'art. 1, comma 19, della L. n. 662/1996, revocava l'accreditamento concesso con la D.D. n. 370/2007.
- Tuttavia, nel procedimento *de quo*, Il Collegio con sentenza n. 3251/2015 ha respinto l'avverso ricorso “difettando nella fattispecie il requisito della colpa della P.A.” al contempo affermando che “la P.A. abbia fornito prova dell'errore scusabile. L'errata applicazione delle norme, rilevata dal Consiglio di Stato, appare invero il frutto di una notevole complessità del fatto e del quadro normativo di riferimento che ha generato una situazione di effettiva incertezza in ordine all'ambito applicativo della dedotta situazione di incompatibilità
- Lo S. M. O. DR. C. s.r.l. ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza;
- con nota dell'11.5.2016 l'Avv. Giuseppe Rizzo, legale esterno officiato dall'Amministrazione regionale per la difesa nel giudizio di primo grado, ha inviato parere legale in merito all'opportunità per l'Ente di costituirsi anche nel giudizio d'Appello al fine di mantenere gli effetti favorevoli della sentenza del Giudice di prime cure e contestare ogni avversa pretesa risarcitoria.
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. AOO_024/6552 del 16.5.2016, il Presidente della G.R. con atto del 18.5.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza e di continuità defensionale, salva ratifica, all'Avv. Giuseppe Rizzo, del libero foro;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Rizzo alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012 per un importo predefinito pari a € 15.415,41, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;
- in particolare il Professionista ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione, prevedendo una decurtazione del 20% sull'onorario.

(Valore della causa: determinato € 927.474,00; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 15.415,40 (di cui € 12.149,60 a titolo di onorario; € 485,98 cpa; € 2.779,82 iva) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a €

4.624,62, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art.4 –comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi alla Consiglio di Stato, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Giuseppe Rizzo, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano